

Per le operazioni con parti correlate conta il sistema di controllo interno

Un documento del Consiglio nazionale offre utili spunti operativi sulla strutturazione di tale sistema per i soggetti IAS adopter

/ Fabrizio BAVA e Alain DEVALLE

Il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha pubblicato ieri un documento sul “delicato” tema delle operazioni con parti correlate.

Le parti correlate “sono transazioni spesso poste sotto l’obiettivo del legislatore e delle autorità di sorveglianza, poiché potenzialmente pericolose per gli interessi societari”.

Lo IAS 24 definisce parte correlata una persona o un’entità che è **correlata** all’entità che redige il **bilancio**.

Nella prima parte del documento viene effettuata un’esauriente disamina delle norme e della regolamentazione che disciplinano le parti correlate riprendendo, oltre allo IAS 24, anche la normativa CONSOB e la normativa civilistica; quest’ultima riguarda anche imprese di **modeste dimensioni**. Si pensi, ad esempio, al finanziamento soci concesso all’impresa: i soci sono certamente una parte correlata e se tale finanziamento è infruttifero non è concesso a condizioni di mercato in quanto nessun istituto finanziario effettuerebbe un prestito con il tasso dello 0%. Pertanto, l’impresa che redige il bilancio secondo le regole del codice civile deve inserire in **Nota integrativa** l’informativa relativamente a tale operazione qualora sia di importo rilevante, così come previsto dall’art. 2427 c.c. punto 22-*bis*).

Il documento del CNDCEC sottolinea l’importanza del sistema di controllo interno dell’impresa che, nella prassi internazionale e ormai consolidata anche in Italia, rappresenta l’insieme delle procedure e degli strumenti utilizzati dall’impresa stessa per **verificare** il raggiungimento degli obiettivi aziendali, il rispetto della legge e delle norme di riferimento e l’attendibilità dell’informativa economico-finanziaria. L’obiettivo ultimo del sistema di controllo dell’impresa è tutelare gli stakeholder aziendali.

Nella fattispecie delle operazioni con parti correlate il documento indica che le società si debbano dotare “di un sistema di processi e procedure in grado di **intercettare** tutte le transazioni che rientrano nell’ambito della disciplina e dei principi contabili di riferimento. È di tutta evidenza come tali procedure saranno parte integrante del più ampio sistema di controllo interno (di seguito anche “SCI”) della società; esse, inoltre, saranno tanto più articolate e dettagliate quanto più complessa sarà la struttura del gruppo societario a cui

dovranno essere applicate”.

Il CNDCEC fornisce utili spunti operativi sulla strutturazione del sistema di controllo interno per i soggetti IAS adopter con particolare riferimento all’identificazione delle relazioni e delle transazioni con parti correlate, all’identificazione dei saldi di bilancio nonché gli impegni tra una società e le sue parti correlate, all’identificazione delle circostanze per le quali le operazioni nonché i saldi che ne derivano debbano essere oggetto di disclosure di bilancio e la determinazione dell’informativa da includere nei documenti societari.

Se il soggetto, oltre a essere IAS adopter, è anche **quotato**, si deve tener conto anche delle disposizioni derivanti dal regolamento CONSOB n. 17221/2010, che incide sul sistema di governance (istituzione del comitato parti correlate), sul sistema di controllo interno e sul sistema autorizzativo.

Con riferimento particolare al sistema di controllo interno occorre tener conto, tra gli altri, dei seguenti aspetti: definizione dei requisiti di **indipendenza** degli amministratori o dei consiglieri di gestione, individuazione delle modalità di approvazione per le operazioni con parti correlate, formalizzazione dei ruoli e delle responsabilità coinvolti nell’iter procedurale, identificazione delle modalità e dei tempi dei flussi informativi e della documentazione verso gli amministratori indipendenti che esprimono pareri.

Il documento del Consiglio nazionale, inoltre, nel capitolo 3 riporta alcuni esempi di **disclosure** estremamente diffusi da utilizzare per fornire un’adeguata informazione nel rispetto delle normative vigenti sia nella Nota integrativa, sia nella relazione sulla gestione.

Il documento in commento fa parte dell’attività promossa dalle Commissioni statuite dal CNDCEC e, come dichiarato dal consigliere delegato Raffaele **Marcello**, “l’attività del Consiglio in materia di informativa finanziaria è destinata a continuare. La Commissione di studio per i principi contabili internazionali – insieme alla Commissione sulla studio dei principi contabili nazionali – continuerà a pubblicare documenti su argomenti ritenuti di interesse per la professione e gli operatori. Sono già allo studio **nuovi documenti** di pubblicazione per il 2016”.